

La crisi riduce il numero degli infortuni

“**S**e volessimo dare un nome alla celebrazione di questo primo maggio, dovremmo forse dire “allarme lavoro”. A pronunciare queste parole è stato il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano che, nello stesso giorno, depositando una corona di fiori al monumento dedicato alle vittime del lavoro, posto davanti alla sede dell’Inail, ha lanciato l’ennesimo appello perché non si dimentichi la piaga degli infortuni e delle malattie professionali. I richiami della massima autorità dello Stato italiano sono l’espressione di un mercato del lavoro in forte sofferenza, sia per la mancanza di opportunità occupazionali sia per il persistere di condizioni di lavoro precarie anche sotto il profilo della sicurezza e della prevenzione. In questo contesto, la riduzione degli incidenti causati dal lavoro, annunciata dall’Inail, in occasione della giornata mondiale contro gli infortuni, suona un po’ come una beffa. È evidente a tutti che se si riduce il numero degli occupati anche i rischi seguono la stessa scia. Secondo l’Istituto assicuratore “i dati sono decisamente positivi” perché si è passati dai 657 mila incidenti del 2012 a circa 607 mila del 2013, con una diminuzione di 7-8 punti percentuali e con un calo anche degli eventi mortali non inferiore al 10 per cento (e cioè da 844 del 2012 a 740 del 2013).

Non è la prima volta che l’Inail annuncia un trend decrescente del fenomeno, ma forse vale la pena sottolineare ancora una volta che si tratta di un risultato molto parziale perché non tiene conto degli eventi che sfuggono alle statistiche ufficiali e che coinvolgono categorie non assicurate, quali sono le forze dell’ordine, i vigili del fuoco, per non parlare dei numerosi lavoratori in nero, che neppure l’Inail è in grado di stimare. A questi si aggiunga il dilagante scoraggiamento a denunciare gli incidenti, amplificato dalla grave crisi occupazionale, da parte di chi preferisce tacere per non rischiare di perdere il posto. Fatte le somme, dunque, c’è poco da rallegrarsi. L’ottimismo dell’Inail è ulteriormente smentito dai dati sulle malattie professionali che, in contro tendenza rispetto agli incidenti, sono cresciute, passando da oltre 46 mila del 2012 a oltre 51 mila del 2013. Considerando il rigore dell’Istituto assicuratore nel riconoscere il nesso causale con il lavoro, sulla base del quale eroga le prestazioni economiche, non è azzardato concludere che le patologie professionali rappresentino la vera cartina di tornasole delle insalubri condizioni ambientali in cui si lavora. In questi casi, peraltro, ci si ammala anche dopo mesi e mesi di esposizione ai rischi e quindi non è scontato l’accoglimento della denuncia da parte dell’Inail. Un fatto che rende il fenomeno delle malattie professionali fortemente sottostimato.

Franca Gasparri,
del collegio di presidenza dell’Inca

Cresce la disoccupazione diminuiscono gli infortuni



IMMIGRAZIONE. L'ITALIA E I DIRITTI NEGATI

Stop da Strasburgo

Dopo tre sentenze negative, la Cedu censura il comportamento della Cassazione, imponendo allo Stato italiano il riconoscimento del diritto all’assegno per i nuclei familiari numerosi ad un lavoratore tunisino.

Lisa Bartoli

Ci sono voluti tredici anni di battaglie legali e una sentenza della Corte dei diritti dell’Uomo (Cedu), sollecitata dai legali dell’Inca, perché si riconoscesse a un lavoratore tunisino, con regolare permesso di soggiorno e quattro minori a carico, il diritto all’assegno previsto, per i nuclei familiari numerosi, dalla legge n. 448/1998. A mettere fine al suo calvario è intervenuta la Corte di Strasburgo, chiamata a pronunciarsi sulla base di un ricorso promosso dallo studio legale “Angiolini e associati” di Milano, con cui l’Inca collabora da tempo. La sentenza dell’8 aprile scorso afferma in modo inequivocabile che il solo mancato possesso del permesso di soggiorno per lungo soggiornanti (peraltro non previsto all’epoca dei fatti dalla legislazione italiana) non è un argomento sufficiente per negare a un lavoratore extracomunitario le prestazioni di welfare, condannando lo Stato italiano a pagare non soltanto quanto dovuto al lavoratore straniero, ma anche i danni morali che ne sono derivati. E non solo; la Corte di Strasburgo ha rigettato tutte le eccezioni sollevate dallo Stato Italiano tese soprattutto a dimostrare che l’Accordo di cooperazione tra l’Unione europea e la Tunisia (cosiddetto Accordo Euro mediterraneo), ratificato dall’Italia con la legge n. 35 del 3 febbraio 1997, non prevede la concessione di tali benefici ai tunisini regolarmente presenti in Italia, limitandosi a riconoscere loro soltanto alcuni istituti legati alla totalizzazione dei contributi previdenziali per la pensione, alle indennità di malattia, di disoccupazione e all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le

malattie professionali.

La sentenza dell’Alta Corte europea scaturisce dopo aver espletato, senza successo, i tre gradi di giudizio in Italia. Il primo pronunciamento negativo è stato emesso il 10 aprile del 2002 dal Tribunale di Marsala; il secondo, il 21 ottobre 2004, dopo il ricorso in appello, dal Tribunale di Palermo. La Cassazione, infine, chiamata a pronunciarsi sulle “pregiudiziali di principio” espone dagli altri due tribunali ha pensato di poter chiudere il caso confermando, nella sentenza del 15 aprile 2008, il rigetto della richiesta. Ma così non è stato. Il patronato Inca e i suoi legali sono ricorsi alla Corte dei diritti dell’uomo perché fin troppo evidenti erano i sospetti di illegittimità del diniego. E infatti, la Cedu, nella sentenza di aprile, ha ritenuto non convincente l’orientamento della Cassazione che, invece, di pronunciarsi sulle “pregiudiziali di principio”, per le quali era stata chiamata in causa, ha soltanto fornito una interpretazione restrittiva dell’accordo bilaterale tra la Tunisia e l’Italia, facendo scaturire, di fatto, la negazione del principio di uguaglianza, che pure è, afferma la Corte europea, scritto in modo inequivocabile nell’intesa tra i due paesi. Altra eccezione espressa dal nostro Stato in sede giudiziaria e respinta da Strasburgo riguarda la presunta irregolare interpretazione della legislazione italiana che limita agli extracomunitari il riconoscimento delle prestazioni di natura previdenziale, escludendoli dall’accesso di quelle di tipo assistenziale, come è appunto quella dell’assegno al nucleo familiare numeroso. Secondo la Cassazione queste ultime sono assicurate principalmente ai cittadini italiani,

salvo altre disposizioni. Anche in questo caso la Corte europea ha ribadito che non può esserci diversità di trattamento poiché il lavoratore ha a tutti gli effetti gli stessi diritti di cui godono gli autoctoni. In altre parole, poiché gli extracomunitari pagano le tasse come tutti e contribuiscono con il loro lavoro alla ricchezza del paese ospitante non c’è ragione di ritenere che debbano essere esclusi dai benefici di welfare, sia pure assistenziali. Spuntata anche l’arma di questa eccezione, il nostro paese di fronte al Tribunale dei diritti dell’uomo si è difeso dalla contestazione di aver avuto un atteggiamento discriminatorio legato alla nazionalità del lavoratore tunisino, affermando che l’estensione agli stranieri presenti regolarmente in Italia del diritto all’assegno al nucleo familiare numeroso, è subordinata alle disponibilità finanziarie programmate. Un’argomentazione debole per la Corte europea che nella sentenza afferma chiaramente che: “Una tale differenza è discriminatoria se non si poggia su una giustificazione oggettiva e ragionevole” e... “le autorità (italiane ndr) non hanno dato motivazioni ragionevoli che potessero giustificare la esclusione da certi benefici di legge degli stranieri legalmente inseriti in Italia”; da qui la conclusione che la scelta di negare il diritto sia solo frutto di un atteggiamento discriminatorio, legato alla nazionalità del lavoratore tunisino. In sostanza, il Tribunale di Strasburgo, pur riconoscendo la legittimità degli interessi di budget di uno Stato, questi da soli non possono giustificare la differenza di trattamento denunciata in questa causa. Tanto più, dice la sentenza, che “il lavoratore tunisino non era uno straniero soggiornante sul territorio per un breve periodo, o in violazione delle leggi • SEQUE A PAGINA 18

Un altro caso emblematico

Il Tribunale di Perugia riconosce il diritto all'indennità di comunicazione a un minore extracomunitario sordomuto e condanna l'Inps al pagamento anche degli arretrati.

Per l'ennesima volta, l'Inps è stato condannato a pagare l'indennità di comunicazione ad un minore sordomuto extracomunitario, dopo aver rifiutato la richiesta avanzata dai suoi genitori, perché privo della carta di soggiorno. Con una recente sentenza, il Tribunale di Perugia riconosce il diritto alla prestazione economica ad un minore straniero affetto da sordomutismo e impone all'Inps anche il pagamento degli arretrati. Nella stessa sentenza viene ribadito che, in casi come questi, il solo mancato possesso della carta di soggiorno non può pregiudicare l'accesso alle prestazioni di welfare previste da leggi italiane. La causa, avviata da Marzia Biagiotti, legale dell'Inca Umbria, si è resa necessaria dopo che i genitori, con regolare permesso di soggiorno, si sono visti rifiutare la loro richiesta dall'Istituto previdenziale, con la motivazione un po' paradossale che il minore, pur riconosciuto affetto da sordomutismo fin dall'aprile 2011 dalla Commissione Medica presso l'Inps di Perugia, risultava senza il regolare permesso di soggiorno per lungo soggiornanti. Una spiegazione non convincente per giudice di Perugia che oltre a imporre il pagamento dell'indennità da ora in avanti, ha anche riconosciuto il diritto del minore ad avere i relativi ratei



pregressi non percepiti. Il Tribunale, facendo esplicito riferimento ad alcune sentenze della Corte Costituzionale in materia di immigrazione, ha ribadito l'illegittimità della misura contenuta nella legge finanziaria 2001 che subordina il riconoscimento delle prestazioni di welfare al possesso del permesso di soggiorno Ce per lungo soggiornanti perché, afferma, "ha reso effettiva un'ampia gamma di presupposti limitativi e ha determinato una

ingiustificata disparità di trattamento (anche nell'ambito dello stesso nucleo familiare) tra gli extracomunitari e i cittadini italiani". "Molti pronunciamenti in materia di immigrazione, già emessi dalla Consulta, che hanno riguardato altre tipologie di prestazioni di welfare (indennità di accompagnamento, di invalidità e di inabilità del lavoro), sono il frutto dell'attività di contenzioso del patronato della Cgil - spiega

Franca Gasparri, del collegio di presidenza dell'Inca - . Ciò dimostra quanto sia urgente che il Parlamento si pronunci per una radicale modifica della legislazione di riferimento". Il giudizio negativo, più volte richiamato nella sentenza ha indotto il Tribunale di Perugia a prendere una decisione che non lascia alcun dubbio, condannando l'Inps a corrispondere l'indennità di comunicazione, addirittura con effetto retroattivo a partire dalla data di presentazione delle

domanda; perciò anche considerando tutti i ratei pregressi non corrisposti fin dal 2010, data di invio della regolare richiesta all'Inps. "Questa ennesima sentenza - afferma ancora Gasparri - deve indurre il potere legislativo a porre fine ad una pratica discriminatoria, fin troppo abusata, che oltre a impedire l'esercizio dei diritti da parte di tanti, troppi stranieri, comporta un contenzioso giudiziario, il cui costo ricade sull'intera collettività". **L.B.**

Bartoli **DA PAG. 17** Stop da Strasburgo

» sull'immigrazione e non apparteneva nemmeno alle categorie di persone che non contribuiscono al finanziamento dei servizi pubblici, per i quali uno Stato può avere delle buone ragioni per impedire loro di accedere ai servizi sociali pubblici, quali sono i programmi di sicurezza sociale, di prestazioni pubbliche e di cura". Nulla da fare, quindi, per lo Stato italiano che ora dovrà pagare al lavoratore tunisino gli arretrati degli assegni non goduti, comprensivi degli interessi di mora (complessivamente circa 9 mila euro) e altri 10 mila euro per i danni morali che ne sono derivati; soprattutto, si potrebbe aggiungere, in ragione di un'attesa del tutto ingiustificata, forse l'unico aspetto della vicenda che potrebbe ridimensionare la portata di questo importante pronunciamento. "In realtà non è così - spiega Claudio Piccinini, coordinatore degli

COS'È L'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

L'assegno per il nucleo familiare è una misura di sostegno economico a favore delle famiglie numerose nelle quali vi siano almeno 3 figli minori.

CHI HA DIRITTO ALL'ASSEGNO

Il cittadino italiano, il cittadino comunitario, il cittadino di stati extra europei in possesso di carta di soggiorno CE di lungo periodo o del diritto di soggiorno permanente in possesso della residenza e che abbia nella propria famiglia anagrafica almeno tre figli minori di anni 18, che siano propri o del coniuge o in affidamento adottivo o preadottivo, con una situazione economica che non superi un certo limite (stabilito di anno in anno). Queste famiglie possono richiedere un assegno mensile per un massimo di 13 mensilità, il cui importo è stabilito di anno in anno.

Per avere diritto è necessario:

- avere almeno 3 figli minorenni, propri o del coniuge o in affidamento adottivo o preadottivo;
- avere una situazione economica del nucleo familiare inferiore ad una certa cifra annua;
- l'assegno sarà intero, se la situazione economica è più bassa, o minore se la situazione economica del nucleo è più alta;

Per lo stesso nucleo si può ricevere un solo assegno.

A CHI BISOGNA FARE LA DOMANDA

La domanda va inoltrata presso il Comune di residenza del nucleo familiare compilando apposito modulo disponibile presso Sportello Sociale negli orari di apertura al pubblico. La domanda dovrà essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale si inoltra richiesta di contributo. Per compilare la domanda, sottoscritta dal richiedente nella sua qualità di genitore dei minori, sarà necessario disporre di un'attestazione Ise-Isee in corso di validità del nucleo familiare (necessaria per certificare la situazione economica del nucleo) e dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di identità. Nella domanda andrà dichiarato il giorno dal quale nel nucleo vi sono 3 figli minori (es: i 3 figli minori sono presenti dal 1° luglio 2001 oppure dal 1° febbraio 2001, ecc.).

PAGAMENTO DELL'ASSEGNO

L'assegno viene concesso dal Comune ed è corrisposto dall'Inps annualmente.

CONTROLLI

I Comuni effettueranno controlli sulla composizione del nucleo e sulla situazione economica, anche rivolgendosi al Ministero delle Finanze: la Guardia di Finanza potrà verificare il patrimonio mobiliare presso i gestori (banche, posta, ecc.).

uffici immigrazione dell'Inca -, perché la decisione di Strasburgo conserva integro il valore di un'affermazione del principio di uguaglianza che difficilmente potrà essere ignorato dalle nostre istituzioni. La sentenza porta con sé la conseguenza che in materia di immigrazione lo Stato italiano non può mostrarsi reticente di fronte ad una domanda di tutela delle persone straniere che chiedono semplicemente più integrazione e maggiore coesione sociale; che sono i principi fondanti dell'Unione europea". "Questa sentenza - aggiunge l'avvocato Angiolini, che ha curato il ricorso - censura una discriminazione che colpisce la famiglia e i minori, la quale non fa male solo a chi la subisce, ma anche alla società che la infligge o la tollera, coltivando nel proprio seno, con la disuguaglianza, il germe della divisione".

Problemi e prospettive

Fino al 2025 i lavoratori stranieri continueranno a versare al nostro paese in termini di contributi molto più di quanto ricevono in prestazioni previdenziali. E' quanto emerge dal Dossier Statistico Immigrazione Unar/Idos.

Nel nostro paese, la tutela previdenziale degli immigrati è un tema che investe da vicino circa 2,5 milioni di lavoratori stranieri e poiché la sicurezza sociale copre per diversi aspetti anche i familiari, la popolazione di riferimento coinvolge almeno 4,4 milioni di persone, se si fa riferimento ai residenti, 3,8 milioni, se si guarda solo ai soggiornanti non comunitari, ma circa 5,2 milioni di persone regolarmente presenti, secondo la stima del Dossier statistico immigrazione Unar/Idos.

La previdenza, infatti, non riguarda i lavoratori solo dopo che si ritirano dal lavoro, bensì durante l'intera loro carriera, anche ai fini preventivi, e si fa carico anche della situazione familiare.

La legislazione previdenziale italiana, pur avendo fondamentalmente un carattere aperto, non risolve tutti i problemi. Per questo motivo, la copertura previdenziale degli immigrati è stata scelta come tema di studio dall'European migration network Italia (Emn). Le prestazioni erogate dall'Inail sono diverse: l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, l'indennizzo per la menomazione dell'integrità psicofisica (cosiddetto danno biologico), la rendita diretta per inabilità permanente, le prestazioni per gli infortuni in ambito domestico, la rendita di passaggio per silicosi e asbestosi, la rendita ai superstiti di infortuni mortali, l'assegno funerario e per l'assistenza personale continuativa, lo speciale assegno continuativo mensile.

Ancor più differenziate sono le prestazioni a carico dell'Inps: pensioni di inabilità, vecchiaia e superstiti, disoccupazione agricola e non, mobilità, cassa integrazione guadagni, trattamento di fine rapporto, assegni al nucleo familiare, malattia, assegni familiari dei Comuni, maternità e paternità, assistenza ai disabili, assegno per cure tubercolari, cure balneo-termali, assegno maternità dello Stato e dei Comuni, congedi parentali e riposi per allattamento.

I dati statistici disponibili.

Il Centro studi e ricerche Idos nel fare una valutazione quantitativa delle prestazioni in pagamento a favore degli extracomunitari sottolinea come il numero sia assai irrisorio. Per avere una idea delle prestazioni che l'Inail eroga ai lavoratori nati all'estero nel corso di un anno bisogna fare riferimento ai rischi da loro subiti: nel 2013 si è trattato di 104.330 denunce di infortuni e di 2.850 malattie professionali. E anche se non

si dispone di dati aggiornati sugli interventi effettuati dal Servizio sanitario nazionale, da precedenti studi effettuati da rappresentanti della Società italiana di medicina delle migrazioni (la più estesa rete di esperti delle strutture pubbliche e del privato sociale operante in Italia) risulta che, in proporzione, per numero di interventi e per relative spese, gli stranieri, inclusi anche gli irregolari, pesano meno degli italiani sulle finanze pubbliche. Pur tuttavia, nel 2012, soltanto 3.510 sono le persone che a loro spese hanno chiesto di essere curati in Italia. Eppure, i lavoratori stranieri versano contributi previdenziali pari a circa 7 miliardi di euro l'anno e, si legge nel rapporto Idos, trattandosi di una popolazione giovane, vengono marginalmente utilizzati a copertura delle loro pensioni. Già nel 2007, uno studio condotto da Idos e Inps ipotizzava, per il periodo 2005-2020, in applicazione dell'allora normativa vigente, un progressivo aumento del numero dei pensionati stranieri relativamente contenuto: da 6.290 nuovi pensionati l'anno a 35 mila, con un rapporto di uno ogni 26 presenze straniere, mentre tra gli italiani già si contava un pensionato ogni 5 residenti.

Con la riforma delle pensioni del 2011, che ha elevato i requisiti contributivi e anagrafici, gli ostacoli al pensionamento degli stranieri sono destinati ad aumentare. Se nel 2010, i cittadini extracomunitari presenti in Italia hanno inciso per l'1,5 per cento sugli ingressi in età pensionabile, nel 2015 la percentuale aumenterà di un solo punto, per arrivare nel 2020 al 4,3 per cento e al 6 nel 2025. In cifre assolute significa che nel 2025 gli ingressi in età pensionabile degli stranieri saranno 43 mila, mentre quelli degli italiani 747 mila, per cui il rapporto tra pensionandi immigrati e italiani passerà da 1 ogni 46 (all'inizio del periodo) a 1 ogni 19. "È evidente - osserva Idos - che il differenziale pensionistico tra le due popolazioni andrà riducendosi, ma permarranno tuttavia significativi margini che vanno a beneficio della gestione pensionistica, tenuto conto che gli stranieri a quella data rappresenteranno il 12,3 per cento del totale dei residenti".

I capisaldi della normativa italiana e le recenti modifiche in materia pensionistica. Le modifiche più recenti in materia pensionistica riguardano anche i lavoratori immigrati, i cui contributi, a partire dal primo gennaio 2012, verranno calcolati sulla base dell'intera carriera assicurativa e non più sulla media



© A. CRISTINI

delle retribuzioni percepite negli ultimi anni. Abolita la pensione di anzianità, quella di vecchiaia è stata portata a 66 anni per gli uomini così come avviene per le donne del settore pubblico, mentre per quelle del settore privato ciò avverrà con riferimento all'ampliamento della speranza di vita. Inoltre, per tutti nel nuovo sistema è richiesta un'anzianità contributiva di almeno 20 anni.

Il lavoratore straniero che svolge la sua opera in Italia viene assoggettato alla legislazione previdenziale italiana in base al principio della territorialità dell'obbligo assicurativo, su una base di parità quanto agli obblighi contributivi e alle prestazioni. Solo i lavoratori stagionali stranieri non hanno diritto agli assegni familiari e alla disoccupazione e i contributi versati a tale scopo vengono trasferiti al Fondo nazionale per le politiche migratorie per concorrere al finanziamento degli interventi di carattere socio-assistenziale a livello locale a favore degli stessi immigrati.

Tutti i lavoratori sono tutelati dall'Inail contro danni fisici ed economici derivanti da infortuni e malattie causate dall'attività lavorativa. Dal 2000 questa assicurazione è stata estesa anche ai collaboratori e alle badanti. La tutela Inail, per il principio di automaticità della prestazione, spetta anche ai lavoratori che abbiano effettivamente lavorato senza essere stati regolarmente assicurati dal datore di lavoro, nei confronti del quale sarà l'Inail stesso a rivalersi per i contributi non versati e il costo delle prestazioni erogate.

Per quanto riguarda le prestazioni di natura assistenziale previste da leggi nazionali ai cittadini non comunitari è stata ritenuta sufficiente la titolarità di un permesso di soggiorno superiore a un anno (T.U. Immigrazione del 1998), portata poi dal legislatore, con la legge n. 388 del 2000, al possesso della carta di soggiorno e, infine, riportata al requisito iniziale dalla Consulta.

Anche la Corte di Giustizia della Comunità europea è intervenuta per censurare le discriminazioni attuate nei confronti degli immigrati nella fruizione di interventi a carattere socio-assistenziale. Sono state numerose le discriminazioni fatte valere dai Comuni nell'erogazione di prestazioni a loro carico (per il cosiddetto "bonus bebè", per i sussidi per l'affitto, per determinate prestazioni sanitarie), ma i giudici di merito sono stati concordi nel respingerle.

I ricercatori di Idos sottolineano inoltre alcuni nodi critici nella strategia seguita dall'Italia per definire la posizione pensionistica degli immigrati che "è stata, nel complesso, priva di linearità". Tra gli aspetti più problematici: il rimborso dei contributi in caso di rimpatrio senza aver maturato il diritto alla pensione; la rinuncia alla ratifica delle convenzioni già firmate e alla sottoscrizione di nuove convenzioni, nonché, il varo della riforma pensionistica del 2011 che, avendo elevato il requisito contributivo e quello di età, rende più difficile la maturazione del diritto da parte degli immigrati". Per questo "pur nella consapevolezza delle difficoltà finanziarie in cui si dibatte l'Italia, bisognerà adottare un orientamento stabile e più orientato al futuro - sottolineano -. Maggiore decisione si richiede anche nei contesti territoriali nel superare le discriminazioni e nel concepire le pari opportunità come un diritto degli immigrati e come base per una vera politica di integrazione". Un sollecito che arriva anche dall'Unar che parla di discriminazione giuridico amministrativa in relazione agli interventi di natura socio-assistenziale. "Se l'immigrazione costituisce una dimensione essenziale della società, questa sua caratteristica dovrà ispirare maggiormente la normativa previdenziale e socio-assistenziale, come anche la sua concreta applicazione" si legge nel rapporto -. In questo senso Emn Italia, attraverso un confronto allargato, si propone di acquisire approfondimenti di qualità sulla situazione italiana per rappresentarli alla Commissione Europea, che si farà carico di curare un quadro comparativo sul rapporto tra immigrati e previdenza nel contesto comunitario". •

La sindrome del secolo

Sonia Cappelli

Lo stress lavoro correlato è una sindrome i cui costi complessivi, secondo i calcoli Ue, si aggirano attorno a 240 miliardi di euro. L'Eu Osha (Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro), il 15 aprile, ha lanciato una campagna per la sua prevenzione e gestione, con l'intento di contribuire a rendere l'Europa un luogo più sicuro, sano e produttivo in cui lavorare. Nella guida della campagna si legge, infatti, che l'Agenzia considera il fenomeno dello stress "un problema serio di salute per i lavoratori che ha importanti ricadute sulla produttività delle aziende e che dovrebbe essere affrontato con maggiore consapevolezza dai lavoratori, imprenditori e governi perché un ambiente sano genera una cultura del lavoro più positiva e di conseguenza migliora le prestazioni di business". Peccato che oltre il 40% dei datori di lavoro considera i rischi psicosociali più difficili da gestire rispetto a quelli "tradizionali" e, quindi, li sottovaluta o evita di mettere in atto tutte quelle misure di prevenzione atte a tenere sotto controllo il fenomeno. Ma come si manifesta lo stress e quali sono le cause della sua insorgenza? La prima definizione accreditata di stress lavorativo è stata data nel 1999 dal National Institute of Occupational Safety and Health (Niosh) che ha definito le sue caratteristiche sintomatologiche come: "reazioni fisiche ed emotive dannose che si manifestano quando le richieste lavorative non sono commisurate alle capacità, alle risorse o alle esigenze dei lavoratori". Lo stress non sempre, però, è considerato un fattore negativo perché può costituire anche una utilissima possibilità sia per l'individuo che per l'azienda, dimostrandosi a volte un acceleratore delle capacità individuali (eustress). I problemi si verificano quando la situazione stressante è troppo elevata o si prolunga eccessivamente nel tempo, con possibili conseguenze sia a livello fisico che psichico come nel caso di alcune mansioni che per la loro tipologia e/o responsabilità comportano una forte e continua tensione (distress). È il caso, ad esempio, degli autisti di bus, dei poliziotti, dei chirurghi, dei cassieri, etc. Altre categorie di lavoratori, invece, possono essere colpiti da stress per una cattiva organizzazione del lavoro come gli orari e i turni inadeguati, la mancanza di una formazione appropriata sulle attività richieste e di personale rispetto ai carichi di lavoro,

Si pone al secondo posto, dopo i disturbi muscolo scheletrici; è un fenomeno quello dello stress da lavoro, così tanto diffuso che oltre il cinquanta per cento dei lavoratori in Europa afferma di viverlo nel proprio ambiente di lavoro; quattro lavoratori su dieci sono convinti che il problema non sia gestito in modo adeguato; l'Oms prevede che entro il 2020 sarà la principale causa di assenza dal lavoro.

l'invecchiamento della forza lavoro, le carenze ergonomiche, strumentali o a livello di sicurezza del lavoro, etc. Incidono, chiaramente, sull'insorgenza della sindrome da stress anche i cambiamenti in corso nel mondo del lavoro dovuti alla drammatica situazione economica che attanaglia oramai da alcuni anni il nostro paese. Cambiamenti che sottopongono i lavoratori a pressioni psicologiche sempre maggiori come nel caso del ridimensionamento delle imprese, dell'esternalizzazione delle mansioni, di una maggior richiesta di flessibilità e di un accresciuto ricorso ai contratti a tempo determinato, di una più marcata precarietà del lavoro e di un sempre più scarso equilibrio tra lavoro e vita privata. Lo stress lavoro correlato è, quindi, una concausa determinante per una serie di quadri patologici che sono in costante aumento come i disturbi psichici quali ansia, depressione, difficoltà di concentrazione, ridotte capacità decisionali e/o i disturbi fisici quali cardiopatie, mal di schiena, cefalee, disturbi intestinali e altre patologie minori, che possono essere anche la causa di infortuni sul lavoro. Un insieme di caratteristiche dunque che, interessando un sempre maggior numero di lavoratori e lavoratrici, si sta sempre più configurando come "la sindrome del secolo" tanto che una parte di queste patologie vengono riconosciute come malattie professionali dall'Inail, mentre altre rimangono misconosciute anche se rientrano fra le concause più o meno dirette di diverse malattie come quelle cardiovascolari, dell'apparato digerente e i tumori. Esistono però altre patologie diagnosticabili come rischi psicosociali, di differente origine come la sindrome da burnout, il mobbing lavorativo, etc.. La prima (dall'inglese "bruciarsi") è nata studiando i disagi riscontrati nelle persone

che esercitano professioni d'aiuto come gli infermieri, insegnanti, medici di base, vigili del fuoco, etc.. La sindrome da mobbing lavorativo, invece, è la risultante di una serie di comportamenti violenti e di emarginazione che, perduranti nel tempo, possono provocare nell'individuo anche effetti drammatici. È dunque fondamentale una corretta valutazione del rischio e l'adozione di misure di prevenzione che, purtroppo, i datori di lavoro non attuano per il timore di ricadute negative sugli aspetti gestionali e finanziari della loro azienda, nonostante dal 1° gennaio 2011 vi sia l'obbligo per le imprese di valutare lo stress lavoro correlato tramite il Documento di valutazione dei rischi. Bene ha fatto, dunque, la Procura di Torino ad avviare la prima inchiesta in Italia che ha coinvolto, dopo i controlli dell'Asl e i successivi accertamenti richiesti dal pubblico ministero, Raffaele Guariniello, ben sette aziende. Le indagini della Procura torinese hanno portato alla luce, infatti, il problema legato al metodo seguito dalle imprese (quelle controllate dall'Asl) che non fotografa in modo corretto la situazione, perché basato solo su alcuni parametri e tende a sottovalutare in modo evidente ciò che affermano i lavoratori o chi è incaricato di sorvegliare sulla loro salute come il Rls. Ma qual è il ruolo dell'Inca e quanto può incidere sul riconoscimento di queste patologie? Lo chiediamo a Marco Bottazzi, coordinatore medico legale Inca nazionale.

Bottazzi L'Inca in questo campo svolge un ruolo importante su diversi piani il primo, culturale è quello di mantenere la distinzione fra i diversi rischi: stress, burnout e mobbing che richiedono strategie di intervento molto diverse; il secondo è rappresentato dalla sua tradizionale opera di emersione delle malattie professionali che porta anche a confrontarsi con i limiti e,

talora, gli errori dei documenti di valutazione dei rischi, ma soprattutto ci ha permesso, in alcuni casi, di far ammettere a tutela numerose patologie direttamente dall'Inail e in altri, a seguito del pronunciamento dei giudici del lavoro, costruendo così una giurisprudenza favorevole ai lavoratori.

D. Quanto conta l'esperienza sviluppata sul territorio dal patronato, a partire già dagli anni '70, per quanto riguarda la prevenzione dei rischi alla salute?

Bottazzi Non dobbiamo dimenticare che proprio in base all'esperienza sviluppata, l'Inca è stata chiamata a far parte del network sindacale europeo sui rischi psicosociali. Un lavoro, dunque, importante quello svolto dal patronato, in quanto la tutela individuale assume, oggi, una fondamentale valenza per ottenere i medesimi risultati degli anni '70, in quanto l'esperienza del lavoratore reale, nel passaggio dalla sofferenza individuale alla azione collettiva, può permettere di rendere visibile ciò che non lo è, di dare una dimensione collettiva a quanto viene percepito come una sofferenza individuale e permettere così di formulare una nuova strategia collettiva.

D. Come deve essere affrontato il problema della valutazione dello stress all'interno delle aziende?

Bottazzi Il rischio stress, ma sarebbe più corretto parlare di rischio psicosociale ancor più degli altri rischi, non può essere delegato solo agli esperti. Come emerge dalle diverse indagini, la sensibilità verso questa tematica risente molto della presenza del sindacato. E infatti, i luoghi di lavoro che hanno la rappresentanza formale dei lavoratori si segnalano per l'impegno del management per la sicurezza e la salute a disporre misure di prevenzione in atto sia per la salute e sicurezza sul lavoro in generale che per i rischi psicosociali oltre a coinvolgere i dipendenti

(consultazione e partecipazione) nel processo di gestione dei rischi. La valutazione, dunque, non deve essere effettuata in maniera improvvisata, ma deve necessariamente essere preceduta da azioni "preparatorie" che partono dall'impegno della direzione aziendale in tema di valutazione e dei suoi risultati e dall'informazione verso i lavoratori, specialmente dei loro rappresentanti, sull'oggetto ed il contenuto della valutazione. Sono i lavoratori, infatti, uno degli elementi fondamentali per identificare i rischi, per assumere le decisioni appropriate sia in fase preparatoria che procedurale e per adottare le misure necessarie scaturenti dalla valutazione dei rischi. Infine, le misure di valutazione devono portare alla realizzazione di una prevenzione primaria (sull'organizzazione), secondaria (sugli individui) e terziaria (sulle vittime), anche se è soprattutto la prevenzione primaria che deve essere privilegiata rispetto alle altre due.

D. Nel nostro ordinamento lo stress lavoro-correlato è definito nell'accordo europeo stipulato a Bruxelles l'8 ottobre 2004 (recepito il 9 giugno 2008 da un Accordo interconfederale), ma ha svolto solo in minima parte il suo ruolo. Per quale motivo?

Bottazzi Partiamo da una constatazione che nei paesi, diciamo più arretrati culturalmente e fra questi dobbiamo inserire anche il nostro, l'accordo è stato importante in quanto ha imposto di confrontarsi con questa tematica e a trasferirla nelle legislazioni nazionali. Dopo l'emanazione del dlgs 81 è stato necessario, infatti, a conferma di questa arretratezza del dibattito nel nostro paese, un lungo confronto anche aspro per pervenire alla emanazione delle linee guida applicative e oggi, dopo circa tre anni dalla loro emanazione, non si è ancora avviata l'attività di monitoraggio sulla applicazione e dunque sulla verifica della bontà delle linee stesse. Linee guida che, facendo tesoro del decennio trascorso dall'accordo quadro, si sono concentrate sui fattori di rischio presenti nei luoghi di lavoro e non sul lavoro (cioè sul danno). La conoscenza sullo stato applicativo della norma ci permette di affermare che in troppi casi è prevalsa una impostazione che potremmo riassumere con la frase "faccio una valutazione solo per mettermi in regola rispetto all'organismo di vigilanza". •